

CXXXIV.

1^a TORNATA DI LUNEDÌ 11 GIUGNO 1883

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SPANTIGATI.

SOMMARIO. Il deputato Martelli-Bolognini presenta la relazione sulla proposta di legge per modificazioni alla circoscrizione del mandamento di Pistoja. — Il deputato Sanguinetti svolge una proposta di legge per l'aggregazione del comune di Castagnetto al mandamento di Chivasso — Il deputato Chiapusso svolge una proposta di legge per l'aggregazione del comune di Settimo Torinese al mandamento di Volpiano. — Il deputato Lacava svolge la proposta di legge, da lui presentata d'accordo con gli onorevoli Rinaldi e Sole, per l'aggregazione del comune di Gorgoglione al mandamento di Corleto Perticara. — Il ministro guardasigilli non ha difficoltà di ammettere che siano prese in considerazione le tre proposte di legge, pur facendo qualche riserva in merito delle medesime — Il ministro dell'interno fa eguale dichiarazione. — Intorno al disegno di legge per disposizioni relative ai certificati ipotecari parlano, il relatore Basteris, il ministro di grazia e giustizia, i deputati Guala, Parenzo, Ercole e Rinaldi A. — Il disegno di legge è approvato con alcuni emendamenti. — Discussione del disegno di legge concernente l'applicazione di magistrati d'appello alla Corte di cassazione di Palermo — Parlano il deputato Cavalletto, il relatore deputato Righi, il deputato Cuccia ed il ministro di grazia e giustizia — Approvasi l'articolo unico del disegno di legge.

La seduta incomincia alle ore 10 10 antimeridiane.

Quartieri, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di venerdì, che è approvato.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Martelli-Bolognini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Martelli-Bolognini. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul disegno di legge per modificazioni alla circoscrizione del mandamento di Pistoja.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Svolgimento di proposte di legge dei deputati Sanguinetti, Chiapusso e Lacava.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di proposte di legge dei deputati Sanguinetti, Chiapusso e Lacava.

Do lettura della proposta di legge dell'onorevole Sanguinetti:

“ *Articolo unico.* A cominciare dal 1° gennaio 1884, il comune di Castagnetto, provincia di Torino, è distaccato dal mandamento di Casalborgone, ed è unito al mandamento di Chivasso per tutti i rapporti amministrativi e giudiziari.

“ Il Governo del Re farà quanto occorre per l'esecuzione di questa legge. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti per svolgere la sua proposta di legge.

Sanguinetti. Sarò assai breve nello svolgere la proposta di legge che ebbi l'onore di presentare al Parlamento, perchè essa è preceduta da una relazione nella quale sono svolti gli argomenti che la suffragano. Dirò solo che il comune di Castagnetto si trova alle porte di Chivasso. Esso fa parte, per l'amministrazione della giustizia, del mandamento di Casalborgone; dipende dal mandamento di Gassino per tutto ciò che si riferisce alle imposte dirette, e dal mandamento di Brusasco per tutto ciò che concerne le tasse sugli affari; sicchè gli abitanti di Castagnetto si trovano in questa poco fortunata condizione, di doversi recare in tre centri diversi, per l'amministrazione della giustizia, per tutto ciò che si attiene alle imposte dirette, e per ciò che concerne le tasse sugli affari.

La convenienza della mia proposta non avrebbe bisogno di altre dimostrazioni; aggiungerò soltanto che la domanda del comune di Castagnetto ha già percorso tutti gli stadi amministrativi stabiliti dalle vigenti leggi; giacchè fu approvata dal Consiglio comunale di Chivasso, e ad unanimità dal Consiglio provinciale della provincia di Torino. Non mi resta che di esprimere la fiducia, che l'onorevole ministro non avrà obiezioni da fare alla presa in considerazione; e che questa sarà ammessa dalla Camera.

Presidente. Essendo iscritto nell'ordine del giorno lo svolgimento di due altre proposte di legge, credo sia più conveniente dare facoltà agli altri due proponenti di svolgerle, affinchè gli onorevoli ministri possano in una volta rispondere a tutti.

Do lettura della proposta di legge dell'onorevole Chiapusso:

“ Art. 1. Il comune di Settimo Torinese è separato dal mandamento di Caselle ed aggregato al mandamento di Volpiano a datare dal 1º luglio 1883.

“ Art. 2. Con decreto reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge, nei rapporti e per gli effetti amministrativi e giudiziari. ”

Chiapusso. Onorevoli colleghi, questa proposta di legge non giunge nuova alla Camera. Già nel 1879 il comune di Settimo Torinese, aveva domandato di essere staccato dal mandamento di Caselle, per essere unito al finitimo mandamento di Volpiano. Di questo desiderio si era fatto interprete in una seduta del gennaio 1881, l'onorevole deputato Frescot, presentando una proposta di legge quasi uguale a quella da me presentata;

quella proposta però non poté allora essere svolta e discussa, per ragioni speciali, che ora non occorre ricordare, ma che non hanno attinenza alla sostanza della proposta stessa.

Pochissime osservazioni basteranno spero, per far risaltare la convenienza e l'opportunità di questo disegno di legge, considerazioni che partono da due ordini di idee; di convenienza materiale e di convenienza morale.

Il comune di Settimo Torinese è legato al capoluogo a cui ora è aggregato, per mezzo di una strada di tredici chilometri; mentre invece la strada che lo collega con Volpiano, capoluogo a cui ora si vorrebbe anettere, è lunga soltanto sette chilometri. Questa differenza di 6 chilometri, già per se stessa abbastanza notevole, nel fatto viene ad esser triplicata, per la ragione che la strada da Settimo Torinese a Caselle, sia per la natura dei luoghi, sia pel modo come fu costruita, sia anche per lo stato di manutenzione, si trova in pessime condizioni.

Talchè è notorio come quelli di Settimo Torinese per andare a Caselle, invece di percorrere questa strada, ne percorrono una ben più lunga, scendendo a Torino e rimontando poi a Caselle; percorrendo così una strada di 25 chilometri. I sette chilometri invece fra Settimo e Volpiano si percorrono in strada comodissima essendovi in quel trattato la ferrovia Settimo-Rivarolo. Questa facilità di comunicazioni fra Settimo e Volpiano ha creata quella relazione d'affari e di interessi, della quale non si ha traccia alcuna nelle relazioni puramente ufficiali, che oggi esistono fra Settimo e Caselle.

A queste considerazioni di ordine economico, debbono aggiungersene altre di ordine morale. Sono noti i dissidi ch'esistono fra i comuni di Settimo e il comune di Caselle. Questi dissidi non nascono da altro che da quel vincolo forzato di relazioni, che è una conseguenza della presente viziosa circoscrizione.

Orbene questi dissidi non potranno cessare, se non nel giorno in cui questi inconvenienti saranno tolti; e quando i cittadini di Settimo troveranno dove hanno i loro naturali interessi anche la tutela e l'estrinsecazione dei diritti, che questi interessi hanno creato.

D'altronde, v'è ancora un altro concetto, quello cioè di provveder meglio e con unità d'intendimenti a quel riordinamento giudiziario, che da alcuni anni a questa parte si è iniziato nella zona appunto in cui si trovano i mandamenti di Rivarolo, di Caselle, di Volpiano, di Chivasso e di San Benigno.

In questi anni sono avvenute parecchie modificazioni nelle circoscrizioni amministrative e giudiziarie di quei paesi. In fatti il comune di Brandizzo è stato distaccato dal mandamento di Volpiano per essere aggregato al comune di Chivasso; e l'aggregazione di Settimo a Volpiano verrebbe a ristabilire quel giusto equilibrio, che è indispensabile nella organizzazione dei mandamenti.

Ho quindi fiducia che la Camera vorrà prendere in considerazione la mia proposta di legge.

Presidente. Passeremo ora allo svolgimento della proposta di legge degli onorevoli Lacava, Rinaldi e Sole, della quale do lettura:

“ *Articolo unico.* Il comune di Gorgoglione dipendente dal mandamento di Stigliano e dal circondario di Matera, è aggregato per tutti gli effetti giudiziari ed amministrativi al mandamento di Corleto Perticara ed al circondario di Potenza. ”

Lacava. La proposta da me presentata d'accordo con gli onorevoli miei amici Rinaldi e Sole, non viene per la prima volta dinanzi alla Camera. Essa fu presa in considerazione nella tornata del 22 aprile 1882 nella passata Legislatura; e solo per mancanza di tempo, essendo stata sciolta la Camera, non diventò legge dello Stato.

Le ragioni che militavano allora a favore di quella proposta, militano anche ora; e siccome il guardasigilli, onorevole Zanardelli, lo accettò e manifestò anzi in quella circostanza le ragioni favorevoli a questo disegno di legge, così io, per non intrattenere maggiormente la Camera, mi auguro che l'onorevole ministro attuale voglia del pari accettarlo, e che la Camera voglia prenderlo in considerazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

Giannuzzi-Savelli, ministro di grazia e giustizia. Non ho nessuna difficoltà ad acconsentire che la Camera prenda in considerazione tutte e tre le proposte di legge testè svolte; soltanto però mi riservo al momento opportuno di fare le mie osservazioni; tanto più che per due di queste proposte non si è neppur chiesto il parere dell'autorità giudiziaria, nè si son raccolti tutti i dati necessari.

Vi è un numero grandissimo di queste domande, per modificazioni di circoscrizioni; ed il Ministero ha creduto opportuno d'istruire caso per caso, volta per volta, senza fare una sola domanda per centinaia di casi, ciò che avrebbe potuto destare una certa apprensione nel paese.

Con questa riserva dunque, io consento che si prendano in considerazione i tre disegni di legge, che sono stati svolti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Depretis, presidente del Consiglio. Mi associo anch'io alle riserve fatte dall'onorevole mio collega il ministro di grazia e giustizia.

Presidente. Verremo ai voti.

Quelli che intendono di prendere in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Sanguinetti vogliono alzarsi.

(*La Camera la prende in considerazione.*)

Coloro i quali intendono di prendere in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Chiappuso, sono pregati di alzarsi.

(*È presa in considerazione.*)

Quelli che intendono di prendere in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Lacava sono pregati di alzarsi.

(*È presa in considerazione.*)

Queste tre proposte di legge faranno il corso regolamentare.

Discussione del disegno di legge per disposizioni relative ai certificati ipotecari.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per disposizioni relative ai certificati ipotecari.

Prego l'onorevole guardasigilli di dichiarare se accetti che la discussione si apra sul disegno di legge proposto dalla Commissione.

Giannuzzi-Savelli, ministro di grazia e giustizia. Accetto.

Presidente. Si dà lettura del disegno di legge.

Quartieri, segretario, dà lettura del disegno di legge. V. Stampato, n° 88)

Presidente. La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passerà alla discussione dell'articolo unico, che rileggo:

“ I conservatori delle ipoteche nei certificati che rilasciano a norma dell'articolo 2066 del Codice civile non devono comprendere;

“ 1° Le iscrizioni prese anteriormente al Codice civile che non sono state nuovamente iscritte giusta l'obbligo imposto dalle disposizioni dell'articolo 38 del decreto legislativo del 30 novembre 1865, n° 2606, esteso anche alla provincia romana col regio decreto 27 novembre 1870, n° 6030, e dell'articolo 34 del regio decreto 25 giugno 1871, n° 284, e dalle successive leggi di proroga;

“ 2º Le iscrizioni soggette a rinnovazione e non rinnovate nel termine di legge.

“ Per le iscrizioni nuovamente prese o rinnovate nella forma e nei termini predetti i conservatori debbono riportare nei certificati soltanto l'ultima iscrizione, omesse le precedenti. ”

Devo dichiarare che su questo articolo unico è stato proposto dall'onorevole Antonio Rinaldi il seguente emendamento:

“ Il sottoscritto propone che la prima parte dell'articolo si modifichi così:

“ I conservatori delle ipoteche, quando altrimenti non richiedono le parti, non devono comprendere nei certificati ipotecari le iscrizioni, ecc. ”

“ E che all'ultimo, dopo le parole *non devono comprendere*, si aggiungano le seguenti: *in copia soltanto.* ”

Domando alla Commissione se accetti l'emendamento proposto dall'onorevole Rinaldi.

Basteris, relatore. L'onorevole Rinaldi propone che l'articolo unico nella parte prima si modifichi in questo modo:

“ I conservatori delle ipoteche, quando altrimenti non richiedano le parti, non devono comprendere nei certificati ipotecari le iscrizioni ecc.

“ L'aggiunta quindi dell'onorevole Rinaldi consiste in questo inciso, *quando altrimenti non richiedono le parti.* ”

Io dichiaro che la Commissione non accetta quest'aggiunta semplicemente perchè la ritiene inutile.

Non può infatti immaginarsi che i conservatori delle ipoteche muovano la menoma difficoltà nel rilasciare tutti quei certificati che sono dalle parti richiesti. L'inserire nella legge questo inciso, *quando altrimenti non richiedono le parti*, includerebbe il dubbio che i conservatori delle ipoteche facesser opposizione, a rilasciare tutti i certificati loro domandati. Ora, a me pare che questo dubbio assolutamente non esista; l'interesse che hanno i conservatori delle ipoteche di assecondare queste domande è la maggior garanzia che non occorreranno mai preghiere per il rilascio di certificati che sono loro richiesti.

Quanto alla seconda aggiunta delle parole, *in copia soltanto*, la Commissione non la può nemmeno accettare, per la ragione seguente: che non si intende davvero come i conservatori delle ipoteche possano altrimenti rilasciare certificati, salvo

che, *in copia!* Non s'intende come potrebbero rilasciarli in originale, a meno che staccassero dai registri la iscrizione ipotecaria, per consegnarla poi alle parti! Quindi è chiaro che i conservatori delle ipoteche non possono rilasciare che *in copia* i certificati ipotecari; ciò che anche attualmente succede, e non v'è ragione di dubitare che si farà anche in seguito, perchè non c'è altro mezzo di rilasciare i certificati ipotecari che *in copia!*

E giacchè sono a parlare, dirò che la Giunta propone una piccola variazione nell'ultimo capoverso dall'articolo unico, il quale, come già venne modificato dalla Commissione, è concepito in questi termini:

“ Per le iscrizioni nuovamente prese o rinnovate nella forma e nei termini predetti, i conservatori debbono riportare nei certificati soltanto l'ultima iscrizione, omesse le precedenti. ”

La Giunta propone che in questo capoverso siano cancellate le parole, *nella forma e nei termini predetti*. La Giunta propone questa modificazione, perchè può nascere dubbio, se i conservatori delle ipoteche siano o no tenuti a riportare nei loro certificati l'ultima ipoteca, che è stata bensì rinnovata, ma non nei termini di legge.

Non vi è dubbio che i conservatori delle ipoteche, quando ritrovano una ipoteca iscritta, hanno obbligo di riportarla. Può esser dubbio, se questa ipoteca non rinnovata nei termini di legge, abbia un valore legale, ma certo non è da attribuirsi ai conservatori delle ipoteche il giudizio intorno alla validità o no delle ipoteche, le quali sono state rinnovate fuori dei termini di legge.

Cancellando adunque le parole *nella forma e nei termini predetti*, l'ultimo capoverso resta in questo modo, secondo il vero concetto della legge:

“ Per le iscrizioni nuovamente prese e rinnovate i conservatori debbono riportare nei certificati soltanto l'ultima iscrizione, omesse le precedenti. ”

In conseguenza, i conservatori delle ipoteche cominceranno dall'astenersi dal riportare nei loro certificati tutte le iscrizioni prese anteriormente alla pubblicazione del Codice civile, le quali fossero state iscritte senza determinazione di somma, o senza sufficiente designazione degli stabili. In secondo luogo, i conservatori delle ipoteche, quando trovano un'ipoteca rinnovata, sia che sia rinnovata nel termine di trent'anni, o fuori del termine di trent'anni, saranno obbligati a notare nel

certificato l'ultima iscrizione che è stata rinnovata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

Giannuzzi-Savelli, ministro di grazia e giustizia. Io domanderei che il numero 1° dell'articolo fosse compilato in una forma diversa da quella in cui è stato proposto. Nel disegno di legge si dice così:

“I conservatori delle ipoteche nei certificati ecc. non devono comprendere:

“ 1° Le iscrizioni prese anteriormente al Codice civile che non sono state nuovamente iscritte giusta l'obbligo imposto dalle disposizioni dell'articolo 38 del decreto legislativo del 30 novembre 1865, n° 2606, esteso anche alla provincia romana col regio decreto 27 novembre 1870, n° 6030, e dell'articolo 34 del regio decreto 25 giugno 1871, n° 284, e dalle successive leggi di proroga. ”

L'articolo 38 del decreto legislativo del 30 novembre 1865 contiene due parti. Nel primo capoverso si parla di quelle iscrizioni, le quali anteriormente al Codice civile erano state fatte senza determinazione di somma e senza specificazione d'immobili; e si ordina che sieno regolate, specificando gl'immobili e determinando le somme.

Il secondo capoverso poi è relativo ai passaggi che avessero potuto fare gl'immobili ipotecati. Di maniera che, se questi immobili fossero iscritti in catasto al nome di persona diversa da quella al cui nome erano intestati nel momento in cui fu iscritta l'ipoteca, se fosse morto il debitore e fossero succeduti gli eredi, in questo caso bisogna rinnovare l'iscrizione specificando gli eredi. Ora è certo che nel concetto del disegno di legge i conservatori non debbono riprodurre quelle iscrizioni, le quali non sono state rinnovate a norma del primo capoverso dell'articolo 38, ma non si può ad essi prescrivere che non riproducano quelle che non sono state rinnovate a senso del secondo capoverso, poichè sarebbe impossibile ai conservatori sapere se gl'immobili hanno fatto passaggio in altre mani, o se nella proprietà di essi sieno succeduti degli eredi.

Il citare l'articolo 38 potrebbe quindi far sorgere il dubbio che i conservatori non dovessero riprodurre l'iscrizione anche quando questa non sia stata regolarizzata a norma del secondo capoverso dell'articolo 38.

Inoltre la citazione di tutte le disposizioni transitorie che sono state fatte in Italia, darebbe motivo ad un altro equivoco e sarebbe questo:

come ho detto finora, la legge si riferisce semplicemente al primo capoverso dell'articolo 38. Questo capoverso non è stato riprodotto nelle disposizioni transitorie per l'applicazione del Codice civile nel Veneto, e non è stato riprodotto appunto perchè, in quelle provincie si verificava una condizione di cose che rendeva inutile quelle disposizioni, giacchè non vi potevano essere iscrizioni senza determinazione di somma e senza specificazione d'immobili.

Quindi, il citare questo articolo del decreto 25 giugno 1871 non solo sarebbe inutile, ma potrebbe ingenerare il sospetto che, poichè quel decreto non contempla che il solo secondo capoverso dell'articolo 38 che si fosse voluto in tutto il disegno di legge ipotecario obbligare i conservatori a non riportare non solo quelle iscrizioni, le quali non sono state rinnovate a norma del primo capoverso, ma anche quelle alle quali si riferisce il secondo.

Quindi, per rendere la cosa più semplice, io crederei che sarebbe meglio indicare quale sia il senso che si vuol dare al disegno di legge. E, perchè la dizione ne sia interamente corretta, io crederei che si potrebbe modificare in questa forma:

“ Le iscrizioni prese sotto le leggi anteriori al Codice civile, senza determinazione di somma, o senza specificazione degli immobili, le quali non siano state regolarizzate a norma delle disposizioni transitorie per la attuazione del Codice suddetto e delle successive leggi di proroga. ” E questa dicitura è conforme a quella, che è stata proposta dal congresso degli istituti di credito, il quale invocava che dicesse così:

“ Le iscrizioni prese sotto le leggi anteriori, senza determinazione di somma e senza specificazione o designazione degli immobili, che non siano state regolarizzate giusta il disposto del primo capoverso dell'articolo 38 del regio decreto 30 novembre 1865. ”

Quindi io accetterei questa locuzione proposta dal congresso degli istituti di credito, salvo che, invece di citare questo primo capoverso dell'articolo 38, direi in generale: “ a norma delle disposizioni transitorie fatte per l'applicazione del Codice civile. ” Dove il capoverso trova applicazione, il disegno di legge avrebbe efficacia; dove, come nel Veneto, quel primo capoverso non ha nessuna applicazione, questo disegno di legge non avrebbe alcun effetto. Ora, pregherei la Commissione di volermi dire se accetti la formula che io propongo.

Presidente. L'onorevole Guala ha facoltà di parlare.

Guala. Le osservazioni fatte recentemente dall'onorevole ministro risolvono in gran parte alcuni dubbi che io avevo sollevati in seno all'Ufficio di cui fu commissario l'egregio presidente della Giunta che oggi riferisce. Dico che risolvono in gran parte alcuni dubbi, ma non tutti. Dicevo allora che sarebbe accaduto questo: che siccome la legge è senza sanzioni (e davvero sarebbe difficile metterne una), o i conservatori delle ipoteche continueranno a fare i certificati come li fanno ora, tanto più stando al modo generico con cui era compilato allora l'articolo (e perciò mi piace l'emendamento dell'onorevole ministro), oppure toglieranno essi alcune di queste ipoteche che a loro avviso vanno omesse.

Noti però la Camera che i conservatori delle ipoteche, come la Camera sa, sono in gran parte presi da vecchi impiegati di finanza, che non sono legali, che non debbono essere avvocati, che non sono antichi giudici, che non danno infine nessuna garanzia di cognizioni legali. E se i conservatori delle ipoteche toglieranno essi alcune delle ipoteche che a loro avviso crederanno perente, potranno far nascere gravissimi danni ed anche incorrere in una grave responsabilità; quindi la conseguenza naturale sarà questa: e per non incorrere nella responsabilità e perchè la legge è troppo generica e non ha sanzione, ed infine perchè è il loro interesse continueranno a fare quello che hanno fatto finora e probabilmente la vostra legge non servirà a niente; o servirà nei termini precisi indicati dall'onorevole ministro. Secondo il voto emesso da quella Commissione che ho citato, determinato bene che l'ipoteca è presa intera, senza determinazione di somma, senza specificazione d'immobili ecc., il conservatore delle ipoteche non potrà più mettere avanti la generalità del precetto legislativo e il dubbio che gli poteva nascere fin là, per lo meno è dissipato.

Ma vi sono degli altri casi: il nostro regime ipotecario è un po' intricato, ed a mio avviso questa non è l'ultima delle cause perniciose ai buoni effetti della proprietà fondiaria, la quale si trova impacciata, perchè il sistema di pubblicità non è assoluto, perchè non è fatto in modo che sia facile al creditore di poter vedere, di poter constatare senza spesa (massime se la conservatoria delle ipoteche del circondario sta lontana dal luogo ove egli risiede) e senza quel grado di circostanze che rendono più difficile il credito agrario, di potere esaminare, dico, il credito in genere quando è fondato sulla proprietà fondiaria.

Ora io diceva: dato questo sistema un po' intricato della teoria ipotecaria nei nostri Codici, nel nostro Codice civile particolarmente, e dato il sistema doppio, cioè di alcune ipoteche che si conservano da sè, (certe ipoteche legali, quelle delle mogli per esempio) di altre che devono essere rinnovate ogni trenta anni, e di altre che debbono essere rinnovate a scadenze anche minori, non è possibile non creare nuova confusione.

Ad ogni modo, mentre io accetto molto volentieri l'emendamento del signor ministro, in quanto facilita questo nuovo dovere che noi esigiamo, nell'interesse dei debitori fondiari e dei debitori ipotecari, dai conservatori delle ipoteche, credo però che non si risolva completamente la difficoltà; che non si sciolgano, per lo meno, tutti quei dubbi che possono sorgere. E io, giacchè oramai la legge è avviata in modo che sarebbe inutile fare altre osservazioni, vorrei trarne argomento per una semplice preghiera al nuovo ministro guardasigilli. Veda il ministro guardasigilli se non sia urgente, se non sia conveniente nell'interesse stesso della proprietà fondiaria, per la quale siamo tanto e giustamente impensieriti, di studiare che tutto il sistema ipotecario sia molto più facile, molto più semplice e meno dispendioso, e che la pubblicità sia reale, effettiva, pratica in tutte le parti, come sarebbe per esempio mandandone copia a tutte le segreterie dei comuni, senza che questa pubblicità crei una nuova difficoltà al creditore e al debitore fondiario.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Giannuzzi-Savelli, ministro guardasigilli. Comincerò dal rispondere a quest'ultima parte delle osservazioni dell'onorevole Guala, che io credo giuste; ma non è questo il momento di tenerne ragione. Si studierà, se questo sistema ipotecario debba essere corretto, se la forma delle iscrizioni debba essere diversa, se le conservazioni debbano essere regolate diversamente. Per ora bisogna limitarsi semplicemente a quello che è l'oggetto di questo disegno di legge.

Io intenderei la ragione di molte difficoltà e di molti dubbi, se veramente con questo disegno di legge si volesse fare qualche cosa di nuovo, qualche cosa che non si sia mai fatta, qualche cosa che fosse interamente ignorata, in modo che si potesse credere che abbiano da sorgere mille difficoltà, le quali non si siano mai presentate nel passato; ma io prego la Camera di considerare che con questo disegno di legge non si fa che semplicemente togliere un abuso, il quale, dirò così, segna una parentesi nel nostro regime ipotecario.

Poichè in tutti i Codici anteriori a quello che attualmente è in vigore in Italia, vi era precisamente questa disposizione, che i conservatori delle ipoteche non dovessero nei loro certificati inserire altre iscrizioni se non quelle che fossero attualmente *sussistenti*; e che quindi le iscrizioni perente non vi dovessero essere comprese.

Quando fu fatto il nuovo Codice questa parola *sussistenti* fu omessa. Ma non si trova nelle discussioni, o nelle relazioni che furono fatte a proposito di questa novella modificazione, alcun elemento da cui apparisca che sia stata fatta questa soppressione per allargare la materia dei certificati ipotecari; invece, probabilmente fu tolta appunto perchè non c'era bisogno di dire che le iscrizioni le quali sono perente, ed in conseguenza sono annullate dalla legge, non debbano essere riprodotte nei certificati.

I conservatori delle ipoteche, come fu tolta questa parola *sussistenti*, credettero di aver campo libero, ed in conseguenza cominciarono a riprodurre tutte quelle vecchie iscrizioni, le quali, secondo la legge anteriore, non dovevano essere riprodotte.

Ora che cosa si vuol fare con questo disegno di legge? Si vuol ricondurre le cose precisamente a quella condizione in cui anteriormente erano; si vuol manifestare che la omissione di quella parola *sussistente*, che si trova nel Codice, non aveva già l'oggetto di voler comprendere nei certificati iscrizioni le quali erano cancellate, annullate dalla legge, perente; ma di ritornare, in questa materia, nella condizione precedente.

Se dunque per tanto tempo questa legislazione non aveva dato luogo a difficoltà, credo che anche meno dobbiamo impensierircene per l'avvenire; tanto più che precedentemente, secondo i Codici anteriori, ci erano molte ipoteche le quali erano dispensate da iscrizione. Invece per la legislazione attuale, non ce n'è che una sola, cioè l'ipoteca legale, di cui l'iscrizione non deve essere rinnovata; ma tutte le altre debbono essere rinnovate.

Ora, se solo per l'ipoteca legale l'iscrizione non deve rinnovarsi e per le altre sì, certo è diminuita di molto la difficoltà che precedentemente poteva sorgere. Ora io credo che dubbio non ne possa sorgere alcuno.

All'altro dubbio che i conservatori delle ipoteche possano essere incerti, possano dubitare se le iscrizioni siano perente o no, credo che abbia risposto l'egregio relatore, che qui non si tratta di obbligare il conservatore allo studio della legge, a vedere se ci siano difficoltà, se queste iscrizioni per avventura giuridicamente sussistano, o se in-

vece siano annullate. No; si tratta unicamente di un fatto così materiale, talmente evidente, che cade così sotto gli occhi, che veramente i conservatori, colla minima buona volontà, credo che non si possano ingannare.

Se dunque tutti consentono e il congresso degli istituti di credito, e le Camere di commercio, e tutti insomma reclamano che si faccia questa correzione, che cioè non abbiano più a rilasciarsi questi certificati che altro non fanno che ingombro perchè non hanno più alcuna efficacia; se questo è un desiderio generale, non credo che possano rimanere tali dubbi da impedire alla Camera di votare questa legge che toglierà alcuni inconvenienti senza produrne certamente dei nuovi.

È stata fatta un'altra osservazione. L'onorevole Guala ha detto: qui non c'è sanzione per il conservatore, dato che egli voglia fare a modo suo. No, onorevole Guala, io credo che ci siano due freni a quest'arbitrio del conservatore: uno è nella legge della conservazione delle ipoteche nella quale è detto che quando un'iscrizione ipotecaria suscita dubbi si ricorre al presidente del tribunale che ammette un'ordinanza al riguardo, obbligando il conservatore a conformarsi alla medesima.

In secondo luogo quando un conservatore contrariamente al prescritto della legge fa delle iscrizioni che non deve fare, allora c'è la sanzione che egli è chiamato a rispondere non solo delle spese, ma anche dei danni e interessi.

Parmi che queste sanzioni siano sufficienti perchè la Camera possa votare tranquillamente questo disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'on. Parenzo.

Parenzo. Non parlerò sulla questione della redazione dell'articolo, perchè mi pare che la forma testè suggerita dall'onorevole guardasigilli sia proprio conforme a ciò che è desiderio comune; piuttosto pregherei l'onorevole ministro di rispondere all'interrogazione che gli è stata fatta dal relatore, se cioè egli sia disposto a mandare apposita circolare ai conservatori delle ipoteche affinché abbiano ad attenersi rigorosamente all'applicazione degli articoli 5 e 6 della tariffa annessa al decreto; e in quei paesi in cui l'applicazione non diede luogo a contestazioni, essi debbano dare i certificati precisamente colla semplice indicazione chiesta dalle parti, cioè colle iscrizioni che gravano i numeri mappali tassativamente designati.

L'onorevole guardasigilli sa che questo è un desiderio già manifestato dal congresso per la riforma del Credito fondiario, ed è un desiderio vivamente sentito dalle popolazioni che hanno i

catasti; perchè se i catasti che hanno costato tante spese e fatiche, non devono servire almeno a questo, che cioè quando si vuole sapere lo stato in cui si trova un determinato ente di fronte alle ipoteche lo si possa sapere, perchè ora i conservatori delle ipoteche, abusando del sistema degli aggi, che io spero il signor ministro studierà il modo di togliere, fanno una speculazione nel rilasciare i certificati che comprendono tutti i beni, io non so con che cuore ci metteremo a studiare la legge sulla perequazione.

Ora siccome qui la Commissione non ha creduto di fare nessuna aggiunta al progetto in vista del disordine che c'è nei catasti di alcune provincie, ma fa viva raccomandazione al ministro perchè mandi una circolare ai conservatori, almeno in quelle provincie dove i catasti sono precisi, così io pregherei il signor ministro di dichiarare se accetta questa raccomandazione, e sia disposto a secondarla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Giannuzzi-Savelli, *ministro di grazia e giustizia.* Io veramente in questo momento non potrei fare altra promessa che questa, cioè che prenderò degli accordi col ministro delle finanze, e se una circolare nel senso reclamato dall'onorevole Parenzo sarà opportuna, non avrò difficoltà di farla. Ma quest'argomento devo ancora studiarlo, perchè questo è un progetto che era stato preparato da lungo tempo, e su cotesto punto non si richiamava specificamente l'attenzione del Governo; e perciò io questo studio apposito non l'ho fatto.

D'altra parte io crederei che per fare questa circolare ai conservatori fosse anche opportuno di procedere d'intelligenza col ministro delle finanze.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Parenzo.

Parenzo. Io ringrazio il signor ministro della sua buona volontà, e per incoraggiarlo vieppiù nella via in cui accenna di volersi mettere, gli dirò che il sistema proposto dal congresso per la riforma del credito fondiario, e dalla Commissione fu adoperato per molti anni nelle provincie lombardo-venete senza dar luogo ad alcuno inconveniente. Ogni volta che si domandava in quelle provincie il certificato per un determinato stabile coi numeri di mappa indicati, i conservatori ne rilasciavano il certificato relativo.

Oggi per motivi di speculazione i conservatori rilasciano un volume se chi lo domanda ha altri beni posti in altri comuni, ed ha un numero infinito di numeri mappali.

Del resto ringrazio l'onorevole ministro della sua buona intenzione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

Ercole. La stessa raccomandazione che ha fatto l'onorevole Parenzo, io ho avuto l'onore di farla con altri colleghi nel mio ufficio. Questa raccomandazione è stata accettata, e dalla lettura dei verbali mi è parso che fosse stato desiderio di parecchi che si provvedesse all'inconveniente lamentato dall'onorevole Parenzo.

Io citava un esempio, ed è questo: io appartengo ad una borgata dove molti hanno il mio nome e cognome, almeno il cognome; in una borgata di 400 abitanti è difficile che lo stesso nome non si ripeta in molte famiglie.

Se ad uno di questi proprietari occorre di avere un certificato ipotecario, mentre lo potrebbe avere per dieci lire, lo deve pagare talvolta perfino 100 e più lire. Questo che è succeduto nei miei comuni, capita anche in altri, quindi sarebbe utile che il conservatore delle ipoteche, prima di rilasciare il certificato di ipoteca nel caso che avesse dei dubbi sull'indennità delle persone, richiedesse un atto di notorietà, un certificato del catasto od altro atto equipollente.

Un fondo posseduto da un individuo in una data regione, non può esser posseduto da un altro che per caso porti lo stesso cognome e lo stesso nome od anche la stessa paternità. Oranonsi è voluto provvedere con un articolo di legge, ma il Governo almeno fin d'ora, coi mezzi che ha, e che sono citati negli articoli 5 e 6 della tariffa annessa al decreto 12 settembre 1874, secondo il voto messo dal congresso per la riforma dell'ordinamento del credito fondiario, riferito nella relazione della Commissione, potrebbe provvedere in modo che questo inconveniente non avesse più a ripetersi.

Io, lo dico francamente, sperava che la Commissione, dacchè ha proposto un emendamento al disegno di legge, avesse tenuto anche conto della mia raccomandazione, la quale era stata accettata dall'Ufficio a cui appartengo a voti unanimi; molto più che dello stesso Ufficio faceva parte l'onorevole Basteris; ed a dire il vero quando ho poi letto la sua relazione ne ho provato un certo senso di dispiacere, però non ne muovo rimprovero all'onorevole relatore. Forse non avrei parlato in proposito, ma giacchè l'onorevole Parenzo ha sollevata la questione io avrei voluto proporre qualche provvedimento a questo riguardo.

Si dice che ei sono delle gravi difficoltà; ma non siamo qui apposta, noi che facciamo le leggi, per risolvere queste difficoltà? Io ho suggerito

all'onorevole relatore alcuni rimedi. Per esempio, quando un individuo si presenta al conservatore delle ipoteche per avere un certificato, egli potrebbe essere tenuto a constatare l'identità della sua persona, con un atto di notorietà del sindaco, la fede di nascita, il certificato di catasto dei beni che possiede o qualche altro equipollente già adottato in altre legislazioni. In questo modo il conservatore avrebbe tutte le garanzie per non incorrere in responsabilità di sorta.

Ora invece, che cosa succede? Quando uno vuol fare un mutuo va al catasto e si fa spedire il certificato; ma se ha la disgrazia di appartenere ad un paese, dove vi sono molte famiglie con lo stesso cognome, nelle quali vi sia anche identità di nomi e di paternità, deve spendere una somma non indifferente per averlo. Nella mia borgata, per esempio, a Piepasso, dove sono quasi tutti Ercole (*Ilarità*) ed a Felizzano dove ci sono moltissimi Piloti, Lecchie, Basteris e taluni colla medesima paternità, il conservatore rilascia i certificati che comprendono i beni di tutti quelli che hanno lo stesso cognome di chi lo chiede. Fa un fascio! Ma è possibile che il legislatore non debba trovarci un rimedio? Dunque, io mi dolgo che finora non si sia provveduto legislativamente a questo grave inconveniente; ma ripeto che, se il Governo, come ha detto benissimo il collega Parenzo, ha modo di provvedervi lo faccia, e farà opera buona.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rinaldi.

Rinaldi. Onorevoli signori: il mio emendamento è semplicissimo, e tende a mettere in armonia questa legge, non pure con l'articolo 2066 del Codice civile, che veggio invocato, ma con tutto il sistema ipotecario. Dice la prima parte del disegno di legge che si presenta alla vostra approvazione: "i conservatori delle ipoteche nei certificati che rilasciano a norma dell'articolo 2066 del Codice civile non debbono comprendere, ecc.,"

Ora l'articolo 2066 del Codice civile detta così: "i conservatori delle ipoteche devono, a chiunque ne faccia richiesta, dar copia delle trascrizioni, iscrizioni, ed annotazioni; o il certificato che non ve ne ha alcuna."

Dunque vi possono essere, e vi sono, certificati e copie. I certificati contengono l'attestazione della inesistenza delle iscrizioni, trascrizioni, rinnovazioni, ed annotazioni; le copie sono gli estratti dei registri delle formalità.

Ora, quando si dice che i conservatori nel rilasciare i certificati a norma dell'articolo 2066, cioè i certificati negativi, debbono comprendere soltanto

l'ultima rinnovazione, si dice cosa contraddittoria; si contraddice all'articolo stesso che si viene invocando in questa proposta di legge.

Di più, mi pare che quest'articolo sia inopportuno invocato, perchè se un cittadino domanda al conservatore d'ipoteche la copia di un'iscrizione, anche perenta, il conservatore non si può rifiutare; ma, tenuto conto del modo come è dettata questa prima parte del disegno di legge, il conservatore si potrebbe rifiutare, quando una domanda si facesse ai termini dell'articolo 2066 del Codice civile.

È certo, o signori, che nel formarsi le nuove leggi, deve tenersi conto delle idee, dei bisogni, e dei desideri dell'universalità dei cittadini: bisogni, desideri, idee che formano la storia interna delle leggi. Ora i lamenti dai quali ha tolto origine questa legge non si sono sollevati per i certificati negativi e per le copie singole di cui parla l'articolo 2066: quei lamenti si sono sollevati piuttosto per gli stati di gravezze, o certificati generali che dir si vogliono; per quegli stati di gravezze che si debbono presentare agli istituti del Credito fondiario quando si voglia convenire un prestito; per quegli stati di gravezze che si presentano nei giudizi di espropriazione, e nei quali si confonde la mente del magistrato e delle parti; per quegli stati di gravezze di cui parla l'articolo 710 del Codice di procedura civile, che la Camera mi permetterebbe di ripetere: "Nei 5 giorni successivi alla trascrizione della sentenza di vendita il cancelliere deve consegnare al giudice delegato per la graduazione, il certificato delle ipoteche iscritte sopra i beni immobili venduti; e per quegli stati di gravezze infine, o certificati generali di cui parla, non l'articolo 2066, che qui è stato malamente invocato, ma l'articolo 2067 che dice: "I conservatori sono responsabili per i danni risultanti dalle omissioni nei loro certificati di una o più trascrizioni, ed annotazioni." Ed era, signori, di questi certificati generali che parlava il Congresso per la riforma dell'ordinamento giudiziario, quando esprimeva questo voto: "Il Congresso fa voti che il Governo del Re inviti i conservatori degli uffici ipotecari a rilasciare in un solo certificato lo stato delle iscrizioni e trascrizioni risultanti a carico ecc." Noti la Camera che si parla di stato generale, e di certificati generali.

Quindi io proporrei che si modificasse la prima parte del progetto, sopprimendosi il richiamo all'articolo 2066, e dicendosi invece: "I conservatori delle ipoteche, quando altrimenti non richiedano le parti (e certo non è mal salvare questa libertà

ai privati), non devono comprendere nei certificati ipotecari: Le iscrizioni ecc. »

Come vedete, questa prima parte del mio emendamento è, direi, d'indole scientifica, e s'ispira al concetto rigoroso dell'organismo del diritto. La seconda parte è d'ordine pratico. Diceva l'onorevole relatore della Commissione, che è inutile questa seconda parte, perocchè i certificati non si possono rilasciare, se non per copie. Non si saprebbe intendere assolutamente, egli diceva, che si possano rilasciare per originali delle formalità. Ma vi è una altra forma, rispondo io, ed è il certificato per sunti e per notizie. Ed io posso assicurare la Camera di aver veduto parecchi di codesti certificati rilasciati, non per copia dei singoli atti, ma per semplici riassunti.

Questo disegno di legge, mentre da un lato è stato salutato come foriero di celerità nel disbrigo degli affari e di economia nell'interesse delle parti, dall'altro lato ha destato forti timori, non dovesse derivarne pregiudizio ai terzi.

Si sa che il termine per la rinnovazione è a favore del creditore.

Se la rinnovazione si facesse, nè più nè meno, che il giorno preciso in cui scade la prima iscrizione, nessun danno sarebbe a temersi. Ma il termine, come io aveva l'onore di dirvi, non è *continuo*, secondo la distinzione dei giuristi, è bensì *utile*. Poniamo caso che due iscrizioni scadano nel medesimo anno, una il 10 giugno, l'altra l'11 giugno. Se si dovesse procedere alla rinnovazione precisamente nel giorno in cui scadono queste due iscrizioni, non vi sarebbe danno, perchè la prima iscrizione sarebbe prima rinnovata. Ma poichè il termine della rinnovazione è a favore del creditore, potrebbe succedere questo: colui che ha un'iscrizione che scade l'11 giugno, rinnoverà il 9, e così prenderà il passo su colui che ha un'iscrizione che scade il 10 giugno.

In Francia fu fatta questione, se le rinnovazioni che non contenessero precise indicazioni delle precedenti iscrizioni fossero valide, e per un pezzo si ritenne l'affermativa. Non tardò però la giurisprudenza ad abbandonare quest'ordine d'idee, ritenendo che, rinnovare significa ripetere integralmente le iscrizioni, e come chi dicesse, farle *ex novo*.

In Italia è certo che le rinnovazioni non si fanno, se non menzionandosi le precedenti iscrizioni. Quindi se il conservatore rilascia un certificato puro e semplice della rinnovazione avvenuta il tal giorno a favore di Tizio, il danno dei terzi potrà verificarsi; ma quando invece nel certificato si comprende la copia fedele dell'ultima rinnovazione, in cui è spiegato l'antecedente movi-

mento ipotecario, questo danno non potrà aver luogo, e le frodi saranno impossibili.

Qualcuno ha detto che è inutile questa seconda parte dell'emendamento, anche perchè i certificati contengono sempre gli estratti fedeli delle iscrizioni, e non si fanno altrimenti.

Come diceva poco fa, posso assicurare la Camera di aver veduto dei certificati per sunto. In ogni modo mi piace di accettare questa osservazione; ma soggiungerò subito che quella è una buona e lodevole consuetudine, non certo determinata per legge; e se ora il legislatore pone mano a regolare la materia dei certificati ipotecari, non sarà bene che traduca in legge questa buona e lodevole consuetudine?

Del resto, io sarei disposto anche a ritirare questa seconda parte del mio emendamento, quando l'onorevole guardasigilli promettesse di portare la sua attenzione su questa parte importantissima del pubblico servizio, richiamando severamente i conservatori all'adempimento del dovere, a rilasciare, cioè, i certificati per copia, e non per notizie riassuntive.

Fu detto già da qualcuno che questa legge non era necessaria, perchè i conservatori sono pure pubblici funzionari, e dipendono dal ministro di grazia e giustizia, e da quello delle finanze, e sarebbe stata sufficiente una semplice circolare, senza ricorrersi a una legge speciale. Prevalse però il concetto contrario perchè l'interesse dei conservatori poteva renderli insubordinati, e il principio della responsabilità potrebbe per essi fare l'effetto della testa di Medusa.

La mia proposta però potrà benissimo formare oggetto di una circolare, perchè non osteggia gl'interessi dei conservatori, scema gli effetti della loro responsabilità, e tende a garantire le ragioni dei terzi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Giannuzzi-Savelli, ministro guardasigilli. L'emendamento contiene due parti. La prima è l'aggiunta: " quando altrimenti non richiedono le parti; ", la seconda parte è quella, che sembra volere la soppressione del richiamo all'articolo 2066 del Codice civile.

Quanto all'inciso; quando altrimenti non richiedano le parti, " mi pare che esprima qualche cosa che non occorre esprimere, perchè è bene inteso che i conservatori delle ipoteche, quando altrimenti non richiedano le parti, debbono ogni volta, che ne sono richiesti, rilasciare copie dei registri, come qualunque ufficiale pubblico ha obbligo di farlo per i registri che sono presso

di lui. E poi lo stesso articolo 2066 dice. „ I conservatori delle ipoteche devono a chiunque ne faccia richiesta, dare copia delle trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni, o il certificato che non ve n'è alcuna. „ Quindi anche se fosse domandata la copia di una iscrizione di 60 anni fa i conservatori hanno l'obbligo di rilasciarla. Il quale obbligo adunque è implicito, ed è poi cosa di diritto comune, e non sembra necessaria l'aggiunta proposta.

Quanto poi al richiamo all'articolo 2066, non avrei difficoltà di accettare la proposta di sopprimerlo, perchè qui si tratta solo di allargare il campo senza correggere però il Codice. Noi intendiamo unicamente di sopprimere il fatto del comprendere nei certificati quelle iscrizioni, che essendo o nulle o perenti, non debbono figurarci. Tutto il resto rimane regolato dal Codice, come lo è ora.

Se l'articolo 2066 dice che si debbono rilasciare copie delle trascrizioni, delle annotazioni, dei certificati, è inutile di richiamarlo; perchè, quando si dice che i conservatori nei loro certificati, che devono rilasciare a norma di legge, non devono comprendere queste iscrizioni, non occorre di fare richiamo apposito all'articolo 2066, poichè ognuno sa quale è la disposizione di legge che prescrive ai conservatori di rilasciare i certificati.

E questa stessa osservazione mi pare risponda anche alla seconda parte dell'articolo, in cui si parla di copia. Noi dobbiamo ora provvedere ai modi come i conservatori devono rilasciare i certificati, se cioè devono rilasciarli per copia, per transunti, o dare notizie; e questo è regolato dal Codice, e poi stabilire che in questi certificati, che anteriormente si rilasciavano in virtù del Codice, non si pongano quelle iscrizioni che sono diventate inutili, perchè sono perente. Questo è il solo scopo di questo disegno di legge. Il voler introdurre queste parole *per copia* mi pare che, invece di fare qualche cosa di utile, si farebbe qualche cosa di dannoso.

Che rimanga poi da darsi istruzioni mediante circolari, per impedire abusi che potrebbero essere commessi da conservatori, vedrò se sia il caso, ed allora non mancherò di acconsentire al desiderio espresso dall'onorevole Rinaldi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Basteris, relatore. Risponderò prima di tutto poche parole alle osservazioni dell'onorevole Guala. L'onorevole Guala è mediocrementemente soddisfatto di questo disegno di legge. Egli lo trova insufficiente per due ragioni; primieramente perchè è privo

di sanzioni, potendo il conservatore delle ipoteche disprezzare questa legge, e non andare soggetto a veruna azione penale. In secondo luogo, perchè il conservatore delle ipoteche, ponendo innanzi la sua responsabilità coi rischi cui va incontro, si può essere sicuri che continuerà nel sistema, in cui ha proceduto e finora e rilascerà copia di tutte le iscrizioni che si trovino annotate nei suoi registri.

A queste osservazioni ha già risposto l'onorevole guardasigilli, dimostrando come l'opinione dell'onorevole Guala, che la legge manchi di sanzione, non sia fondata. Ed io non aggiungerò nulla a questo riguardo.

Se non che l'onorevole Guala ha voluto allargare alquanto il campo di questa discussione, ed è venuto a discorrere dei meriti e dei difetti del nostro sistema ipotecario. Non è questo il luogo di trattarne: ma però mi pare che alcuni concetti che egli ha espresso non possano lasciarsi passare senza qualche osservazione, senza una risposta.

L'onorevole Guala considera il nostro sistema ipotecario molto intralciato, molto confuso, molto involuto, ed ha addotto le ragioni di questo suo apprezzamento. Egli ha detto che presso di noi vi sono ipoteche, soggette a rinnovazione ed altre no; ha detto che alcune ipoteche debbono essere rinnovate entro un dato termine, ed altre in un termine diverso.

Forse m'inganno, ma temo che l'onorevole Guala abbia confuso il nostro sistema ipotecario antico col nuovo. Credo che se v'è nella nostra legislazione civile una parte che meriti plauso e che abbia arrecato vantaggi notevolissimi, essa sia quella che regola il sistema ipotecario attuale. Con questo sistema si sono stabiliti i due principi sopra i quali deve essere fondato un buon ordinamento ipotecario, vale a dire la pubblicità e le specialità delle ipoteche. Io non dico che tutto ciò che sta scritto nel nostro Codice, sia l'ultimo termine cui possa giungere il progresso legislativo in questa materia, ma non credo che il nostro Codice meriti le censure che ha voluto muovergli l'onorevole Guala, tanto meno per il vizio, che non sussiste, dell'allegata confusione tra ipoteche soggette ed ipoteche non soggette a rinnovazione.

Il vero è che secondo il Codice civile vigente sono soggette a rinnovazione tutte le ipoteche, tranne una sola, l'ipoteca legale a favore della moglie sui beni del marito. All'infuori di questa, tutte indistintamente le ipoteche debbono essere rinnovate nel termine di 30 anni. Adunque le osservazioni dell'onorevole Guala, in quanto accusano i nostri ordini ipotecari di oscurità e d'incertezza, non hanno, secondo me, fondamento. Le

censure fatte dall'onorevole Guala in ordine al sistema ipotecario, debbono piuttosto riferirsi all'ordinamento della nostra proprietà, al sistema dei nostri catasti. Tutto ciò che egli è venuto dicendo a questo riguardo, è pienamente vero.

Non si può avere un eccellente sistema ipotecario, nè possono aversi i vantaggi che da quello derivano, se non si ha la descrizione certa della proprietà immobiliare; quando tale proprietà è incerta, il sistema ipotecario deve di necessità risentirsi di quest'incertezza.

Sono quindi pienamente di accordo coll'onorevole Guala in questa parte delle sue osservazioni, ma ritengo che le raccomandazioni e le istanze che egli ha posto innanzi debbano essere indirizzate non solo al ministro guardasigilli, ma soprattutto al ministro delle finanze ed al presidente del Consiglio perchè provvedano finalmente a che l'Italia goda del vantaggio, che hanno tutti i popoli civili, di avere certa la sua proprietà fondiaria mediante la descrizione della proprietà medesima in regolari catasti.

L'onorevole Ercole si è lagnato che io non abbia tenuto conto d'una sua raccomandazione.

Egli s'inganna. Se avrà avuto la compiacenza di leggere la relazione, avrà veduto che gli appunti da lui fatti furono tenuti nella massima considerazione. Furono essi che indussero principalmente la Commissione a pregare l'onorevole guardasigilli di considerare se non fosse il caso di richiamare i conservatori delle ipoteche a togliere quell'abuso che era specialmente lamentato dall'onorevole Ercole; di invitare cioè, i conservatori delle ipoteche a rilasciare, a richiesta delle parti, dei certificati speciali, quando ciò sia possibile, invece dei certificati generali di tutte le iscrizioni ipotecarie che gravano l'intero patrimonio. Dico: quando sia possibile; perchè, se la provincia di Alessandria ha il raro privilegio di avere un catasto perfetto, io confesso che la provincia a cui appartengo, come parecchie altre degli antichi Stati Sardi, non hanno questa fortuna.

Là catasti, o non vi sono, o sono così imperfetti e manchevoli, che tanto vale di non averli. L'onorevole Ercole ha citato l'inconveniente che deriva dal fatto: che in uno stesso comune diversi individui abbiano il medesimo nome e cognome e la medesima paternità; d'onde la conseguenza, che spesso i conservatori delle ipoteche rilascino dei fascicoli in cui siano descritte tutte le ipoteche le quali sono annotate in capo a tutte quelle persone che portano quel tal nome e cognome e quella paternità. Non è molto difficile evitare questo inconveniente; basterebbe adottare una

disposizione legislativa molto semplice e non nuova. Questa disposizione legislativa si trova nella legge ipotecaria del Canton Ticino. Là spesso avveniva ciò di cui si lagna l'onorevole Ercole; là vi erano molte persone che avevano lo stesso nome e cognome e la medesima paternità. Quando una di tali persone abbisognava di un certificato ipotecario, doveva caricarsi di tutte le iscrizioni che si riferivano alle persone che avevano identici nome, cognome e paternità. Come vi ha provveduto il legislatore del Canton Ticino? In un modo semplice; ha stabilito che nei certificati ipotecari, oltre il nome, il cognome e la paternità del debitore, fosse ancora indicato il nome della madre. È un'aggiunta molto semplice; ma tale che toglie di pianta tutti gli inconvenienti gravissimi lamentati dall'onorevole Ercole. E se l'onorevole guardasigilli volesse, con una leggina, provvedere a questo inconveniente, io credo che renderebbe un gran vantaggio al paese.

Ercole. Chiedo di parlare.

Basteris, relatore. Riguardo poi all'eccitamento, che la Giunta si è permessa di indirizzare all'onorevole guardasigilli per la circolare da mandarsi ai conservatori delle ipoteche per richiamarli alla esatta osservanza dei loro doveri circa la richiesta dei certificati parziali, io mi ritengo pago delle dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli, che provvederà, consultato il suo collega il ministro delle finanze.

Aggiungo una sola cosa, cioè che non si deve avere molti scrupoli nell'indirizzare questa circolare perchè negli antichi Stati Sardi, come l'onorevole ministro sa, avevano un manifesto camerale, il quale aveva stabilito che i conservatori delle ipoteche dovessero trascrivere nei loro certificati tutte le iscrizioni d'ipoteca e di privilegio che si trovassero annotate nei loro registri e ciò appunto, perchè un errore, un'omissione, che potesse accadere in quei certificati, potrebbe avere delle conseguenze molto funeste ed irreparabili.

Ma il legislatore si avvide che questo manifesto urtava contro la disposizione di non rilasciare certificati che delle ipoteche sussistenti e vi ha riparato con un altro manifesto dello stesso anno 1838 col quale ingiungeva ai conservatori delle ipoteche di rilasciare certificati parziali di certi determinati immobili, che fossero gravati di ipoteca.

Si vede dunque che l'istanza che ha presentato la prima volta l'adunanza dei commissari per la riforma del credito fondiario, non solamente è fondata sulla legge che ha stabilito le tasse ipotecarie, ma ha ancora il suo fondamento in

una disposizione legislativa di uno degli antichi Stati d'Italia.

Conseguentemente la Giunta crede che l'onorevole ministro sarà per prendere nella dovuta considerazione, la raccomandazione che essa ha fatto.

Resta ora alla Giunta di dichiarare se accetti l'emendamento proposto dall'onorevole ministro guardasigilli; la Giunta dichiara che accetta di buon grado questo emendamento. In sostanza, il concetto della legge quale è contenuto nel numero 1 dell'articolo, è molto chiaro e preciso. Questo numero 1 colpisce unicamente le iscrizioni ipotecarie prese anteriormente al Codice civile, le quali non portano specificazione di somme, nè determinazione di stabili. La legge che discutiamo vuole impedire, che queste iscrizioni, manifestamente caduche e perente, figurino nei certificati ipotecari.

In questo concetto sta tutta la legge, almeno la prima parte. Ora la formula proposta dall'onorevole ministro guardasigilli esprime più chiaramente questo concetto, toglie tutti i dubbi che potevano sorgere dal richiamo delle leggi transitorie, e segnatamente da quella parte dell'articolo 38 (che impone l'obbligo di rinnovare l'ipoteca contro i terzi possessori, quando dai registri censuari gli stabili ipotecati da tre mesi risultino passati in loro potere) e libera i conservatori delle ipoteche da tutte quelle ansietà a cui potrebbero andare incontro nell'applicazione di questa legge.

Per queste considerazioni, ripeto, la Giunta è lieta di accogliere l'emendamento di forma proposto dall'onorevole ministro guardasigilli.

Presidente. Onorevole relatore, l'onorevole ministro guardasigilli ha accettato quell'emendamento dell'onorevole Rinaldi col quale si sopprimono le parole: *che rilasciano a norma dell'articolo 2066*, ecc.

Vuol ella esprimere l'avviso della Commissione a questo riguardo?

Basteris, relatore. La Commissione dichiara di accettare quell'emendamento.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, pongo a partito la chiusura della discussione sull'articolo unico del disegno di legge.

(È approvata.)

Allora, secondo gli emendamenti proposti dal

ministro e dalla Commissione, e dall'onorevole Rinaldi, l'articolo sarebbe concepito così:

“ I conservatori delle ipoteche non devono comprendere nei certificati ipotecari:

“ 1° Le iscrizioni prese sotto le leggi anteriori al Codice civile senza determinazione di somma, o senza specificazione degli immobili, le quali non siano state regolarizzate a norma delle disposizioni transitorie per l'applicazione del Codice medesimo e delle successive leggi di proroga;

“ 2° Le iscrizioni soggette a rinnovazione e non rinnovate nel termine di legge.

“ Per le iscrizioni nuovamente prese o rinnovate i conservatori debbono riportare nei certificati soltanto l'ultima iscrizione, omesse le precedenti. ”

Debbo domandare all'onorevole Rinaldi se egli voglia mantenere il maggiore emendamento nella prima parte dell'articolo, nel senso che s'introducano queste parole “ quando altrimenti non richiedano le parti; ” e se egli voglia mantenere anche il secondo suo emendamento dove, nell'ultima parte dell'articolo, vorrebbe aggiunte, dopo le parole, *debbono riportare*, aggiunte queste altre “ in copia. ”

Rinaldi. Io, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, ritiro questi due emendamenti.

Presidente. Essendo ritirati questi emendamenti dall'onorevole Rinaldi, metto a partito l'articolo quale l'ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Facoltà al Governo di applicare magistrati d'Appello alla Corte di cassazione di Palermo.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per facoltà al Governo di applicare magistrati d'Appello alla Corte di cassazione di Palermo.

Si dà lettura del disegno di legge.

Quartieri, segretario, dà lettura del disegno di legge. (V. Stampato, n° 39-A.)

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Cavalletto. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

Cavalletto. Nella relazione del presente disegno di legge è detto che questa disposizione è puramente temporaria, e che è adottata unicamente allo scopo di rendere possibile l'esaurimento dei molti arretrati che si trovano presso la Corte di cassazione di Palermo, i quali arretrati non possono essere evasi dal personale ordinario, che però è sufficiente a provvedere al disbrigo degli atti in corso.

Ma nell'articolo di legge che ci viene proposto non è indicato come scopo della legge lo smaltimento degli arretrati.

Ora, io non vorrei che questa parola "temporaneamente", in pratica diventasse poi definitivamente. Io vorrei che ci fosse qualche inciso il quale dicesse che quando la Corte di cassazione di Palermo si sarà messa in regola, questi consiglieri di Appello, che vengono applicati ad essa temporaneamente, saranno rimandati alle loro sedi, e ciò vorrei, perchè generalmente vi ha tendenza ad allargare il numero del personale in luogo di restringerlo, e questo allargamento non giova ad assicurare la solerzia, e lo zelo dei magistrati.

Io penso che si debba cercar modo di far sì che questi magistrati siano ovunque e sempre zelantissimi nell'adempimento dei loro doveri. Se per qualche difetto nel numero del personale, o anche per poca solerzia degli impiegati, noi seguiremo la via di aggiungere personale straordinario a quegli uffici che si trovano piuttosto in difetto, in luogo d'incoraggiare la buona amministrazione, la peggioreremo.

Ma questo è così per incidenza che ve lo dico, e in modo generale; soltanto vorrei che fosse ben specificata questa parola: temporaneamente, vale a dire che fosse bene inteso che essa significa che la disposizione del presente disegno di legge, avrà vigore soltanto finchè vi sieno alla Corte di Palermo affari arretrati.

L'onorevole relatore poi dice: l'urgenza di questa disposizione è tale che la Commissione non ha creduto di occuparsi di altre osservazioni, di altre proposte che furono fatte negli Uffici, fra le altre quella di quel vecchio desiderato, che non so quando sarà soddisfatto, cioè dell'ordinamento delle Corti di cassazione. È un inconveniente che dura da lungo tempo; abbiamo cinque Corti di cassazione, e quindi la giurisprudenza italiana resta sempre incerta.

Vogliamo l'unità nazionale? Ma questa ci deve essere in tutto, e specialmente nella parte giudiziaria. Con cinque Corti di cassazione non abbiamo che una giurisprudenza regionale. Ed io questo regionalismo l'ho combattuto sempre, lo

combatto e lo combatterò incessantemente perchè è contrario a quella unità che è la forza della nostra nazione, che è condizione indispensabile alla grandezza d'Italia. Col regionalismo si torna al nulla politicamente. Io vorrei che in tutte le parti della nostra amministrazione, avuto certamente riguardo ai bisogni locali, si mirasse sempre a questo concetto unitario. Ed è perciò che prego l'onorevole ministro di esporre qualche sua idea riguardo a quest'antico desiderato che io vorrei al più presto soddisfatto.

Cuccia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Righi, relatore. Io posso tranquillare l'amico Cavalletto relativamente al primo dubbio che ha manifestato, cioè se con quest'applicazione di quattro nuovi magistrati alla Corte di cassazione di Palermo non vi sia pericolo di aumentare il personale giudiziario.

Io richiamo l'attenzione del venerato mio amico sopra l'articolo del disegno di legge, nel quale è detto che vien data facoltà al ministro di aggiungere alla Corte di cassazione di Palermo quattro consiglieri d'Appello; quindi l'organico giudiziario di quella Corte rimane intatto, ed il pericolo di un aumento del personale, non può scaturire da questa legge. Perchè ciò seguisse, bisognerebbe che il ministro, con un'altra legge, domandasse un aumento nel personale delle Corti d'appello; qualora non fosse disposto a lavoro esaurito, a restituire i quattro magistrati alle rispettive Corti di appello.

D'altra parte io credo che nella parola *temporaneamente* accettata, come non ne dubito, lealmente e nella più perfetta buona fede dall'onorevole guardasigilli, vi sia una guarentigia più che bastevole per assicurarci che, quando questi lavori straordinari siano compiuti, i magistrati applicati saranno rimandati alle rispettive Corti d'appello.

Io non credo poi neppure di far cenno a quel dubbio che è sorto dalla mente dell'egregio preopinante, che cioè i nuovi magistrati possano essere applicati al disimpegno degli arretrati, e che vi possa essere una distinzione qualsiasi nelle sezioni della Corte di cassazione. Non vi ha dubbio che il lavoro verrà fatto cumulativamente da tutti; si cercherà di smaltire mano mano le vecchie e le nuove cause. Fino a che, esauriti gli affari straordinari, la Corte ritornerà nelle condizioni normali anche relativamente all'organico.

Perciò che concerne la seconda parte delle osservazioni dell'onorevole Cavalletto, l'aspirazione, cioè, ad una unica Corte di cassazione, io non posso che far plauso ai suoi desideri, ma, come egli non

può a meno di aver riconosciuto, qui siamo a discutere una legge più ristretta, la quale diventerebbe più difficile ed ardente se volessimo allargarla più di quanto è necessario.

Io credo con queste poche parole di aver tranquillato la coscienza dell'egregio mio amico, e non dubito che l'onorevole ministro guardasigilli, per ciò che concerne la temporaneità, vorrà avere la compiacenza di aggiungere la sua parola autorevole alla mia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Basteris.

Basteris. Io pure desidero di dire una parola la quale valga a calmare le apprensioni dell'onorevole Cavalletto. Con questo disegno di legge il Governo chiede la facoltà di cui lo stesso Governo si è già valso per altre Corti di cassazione del regno. Ed in vero esso non è che la riproduzione di quanto venne già stabilito con la legge del 1875 quando vennero istituite in Roma le due sezioni temporanee di Corte di cassazione. Ora io posso dire all'onorevole Cavalletto che i timori che le nomine di questi consiglieri d'Appello, i quali si aggiungono temporaneamente al Supremo Collegio giudiziario per dare sollecito corso agli affari che davanti a quello sono in ritardo, diventino definitive, ed alterino la pianta organica, questi timori, dico, non sono fondati, e ne dirò il perchè dedotto da un'esperienza pratica. Alla Corte attuale di Torino vennero aggiunti non quattro ma non so se 12 o 15 consiglieri.

Ora la Corte di cassazione di Torino, mi è grato il dirlo, si ha tutto il fondamento per credere che entro quest'anno sarà posta in condizioni normali. La sezione temporanea che venne creata, non avrà più ragione di esistere, e quei consiglieri aggiunti riceveranno altra destinazione. Io non dubito punto, che per la Corte di cassazione di Palermo, l'onorevole ministro darà le stesse norme che per la Corte di Torino; e come in quella Corte i consiglieri aggiunti non sono per diventare definitivi nè per alterare l'organico, io nutro fiducia che lo stesso accadrà per la Corte di cassazione di Palermo.

In conseguenza, trattandosi di una legge la quale provvede ad uno dei primi bisogni e doveri di un Governo civile, quello della pronta amministrazione della giustizia; trattandosi di un espediente destinato a raggiungere uno scopo determinato, io nutro fiducia che non vi sarà alcuno in questa Camera che non voglia dargli il suo voto favorevole.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccia.

Cuccia. Molte cose che io volevo dire per dissipare gli scrupoli dell'onorevole Cavalletto...

Cavalletto. Lasci stare, sono senza scrupoli! (*Si ride.*)

Cuccia. ...sono state già dette. Semplicemente sento il bisogno di aggiungere che l'onorevole Cavalletto, colle sue parole, accennava al dubbio che l'arretrato attualmente esistente presso la Corte di cassazione di Palermo possa derivare da poca solerzia dei magistrati che la compongono.

Presidente. Non ha detto questo.

Cuccia. A me preme di affermare, che questo dubbio è assolutamente insussistente. La Corte di cassazione di Palermo ha lavorato quanto ha potuto lavorare qualunque altra delle Corti di cassazione del regno...

Presidente. Ma l'onorevole Cavalletto non ha punto detto il contrario.

Cuccia. A me era sembrato che l'avesse detto. Debbo ancora dire che la Corte di cassazione di Palermo, per quanto concerne le cause penali, trovasi perfettamente al corrente; l'arretrato significativo è nelle materie civili. Il provvedimento puramente amministrativo che oggi si adotta, fu preso già con buoni risultati per le Corti di Napoli e di Torino, e valse a sgombrare quell'arretrato che pur troppo esisteva. E se un'osservazione deve farsi contro questo disegno è questa sola, che il Governo non si è affrettato a presentarlo prima. Se non che l'onorevole Cavalletto, pigliando occasione da questo modestissimo disegno di legge, ha voluto accennare ad un suo voto antico, e fare un eccitamento al ministro perchè voglia chiarirci la sua idea intorno alla vecchia, anzi stravecchia questione dell'unificazione della Cassazione; e ha detto che se da questa questione non venisse affrettata la risoluzione, si potrebbe temere che noi si volesse rimanere attaccati a certe idee di regionalismo.

Io credo che se un voto più opportuno, se un eccitamento deve farsi al Governo per cosa che veramente urge, esso è di preparare il riordinamento giudiziario dalla base, anzichè cominciare dal vertice. Sarà poi il caso di pensare al riordinamento della magistratura suprema.

L'unificazione della Corte di cassazione pare a me un *gallicismo* che dovrebbe ormai essere bandito dal nostro linguaggio legislativo. Un'ultima cosa vorrei dire ed è che nella legge del 1875, quando vennero istituite le sezioni della Corte di cassazione in Roma, in un articolo che non ricordo qual fosse, veniva provveduto a che quei magistrati che fossero chiamati a prestarvi

servizio senza aumento di grado, avessero una indennità di lire 1200.

Ora io domando al ministro se crede che i magistrati ch'egli, in esecuzione di questa legge, dovrà applicare alla Corte di cassazione di Palermo e che potrebbero essere chiamati da una Corte di appello più o meno lontana, potranno accettare questo trasferimento di gran cuore, quando non porti unita la prospettiva di un lieve miglioramento nel trattamento, pur troppo meschino, che attualmente si fa ai magistrati di Appello?

Io non intendo fare un emendamento al disegno di legge; io so che questa indennità il ministro può darla sulle economie del personale della magistratura; ma semplicemente dico che magistrati chiamati a lavori più alti, più ardui o per lo meno più assidui e che possono, forse, essere traslocati da una sede ad un'altra, hanno diritto a un trattamento migliore. Ma per questa parte mi limiterò a farne speciale raccomandazione all' egregio ministro guardasigilli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Io non ho fatto un discorso d'opposizione al progetto di legge, ho soltanto domandato schiarimenti, e questi ho ottenuti dalla cortesia del relatore e dell'onorevole Basteris abbastanza soddisfacenti; non però pienamente soddisfacenti perchè quel secco *temporaneamente* per me include i pericoli della permanenza.

Ma del resto dopo le dichiarazioni avute io mi acquieto.

Rispondo poi all'onorevole Cuccia che io non ho nemmeno censurato la Corte di cassazione di Palermo. Io non ho nemmeno parlato della solerzia o non solerzia della Corte di Palermo. Ho detto in generale che certi rappezzi, certi ripieghi a me non piacciono.

L'amministrazione dovrebbe provvedere affinché l'ordinamento di tutta l'amministrazione nei suoi diversi rami procedesse solerte, pronto senza bisogno di ripieghi.

Quanto poi all'ordinamento giudiziario, o lo si prenda alla cima, o si prenda alla base, è tempo io credo di finirla. Sono 23 anni che abbiamo l'unità politica, perchè non avremo ancora l'unità giudiziaria? Che l'ordinamento giudiziario italiano sia buono, sia perfetto, io non lo credo. È tempo di rivederlo tutto e di metter fine a queste questioni e di formare una magistratura veramente italiana.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Giannuzzi-Savelli, ministro guardasigilli. Dopo le parole dette dagli onorevoli membri della Commissione intorno alla durata dell'ufficio di questi applicati alla Corte di cassazione di Palermo, l'onorevole Cavalletto si è, parmi, dichiarato in parte almeno soddisfatto.

Io credevo, per verità, che avesse dovuto essere soddisfatto interamente, poichè la parola *temporaneamente* è l'antitesi di *permanentemente*, e per conseguenza un ministro che facesse durare oltre il bisogno uno stato dieo se stabilito temporaneamente, mancherebbe al suo compito. Inoltre si deve fare a fidanza con l'esperienza del passato, la quale ci dimostra che queste applicazioni temporanee si sono fatte cessare, appena diminuito quell'arretrato al quale era stato necessario provvedere.

Io non so come possa sorgere il sospetto che queste applicazioni si vogliano rendere durature oltre il bisogno. Non si è chiesto che di adottare per la Corte di cassazione di Palermo un provvedimento già adottato per altre Corti di cassazione nel regno, poichè presso la Corte di cassazione di Palermo vi è un grande arretrato di cause civili, ed è impossibile che questo arretrato venga esaurito con gli attuali componenti della Corte.

Quindi, come si è fatto per Napoli e per Torino, così per Palermo si è domandato l'applicazione temporanea di consiglieri, mediante i quali questi arretrati possano essere esauriti.

Si è detto *temporaneamente*; quindi, è chiaro che, appena le condizioni siano mutate e l'arretrato sia tolto, non c'è dubbio che queste applicazioni abbiano a cessare.

In quanto poi al secondo desiderio espresso dall'onorevole Cavalletto intorno all'unificazione delle Corti di cassazione, io per verità non credo che questo sia il momento di esprimere su tale problema l'avviso del Governo. Io convengo con l'onorevole Cavalletto che siano necessari gravi studi intorno all'organismo attuale dell'amministrazione giudiziaria, e credo che bisognerà studiare il problema, non solamente nella base, ma anche nel vertice.

Ma tutti ammetteranno però che questo è un argomento così grave e che richiede tanto studio, che veramente sarebbe poco corretto da parte mia enunciarsi adesso quali possono essere le mie idee.

Certamente il problema sarà studiato molto seriamente e profondamente, e credo che alla riapertura della Camera dopo le vacanze estive, il Governo potrà manifestare alla Camera quali sieno le modificazioni che crede convenienti d'introdurre nell'ordinamento giudiziario.

Debbo ora rispondere all'onorevole Cuccia intorno all'indennità dei magistrati che fossero applicati a questa Corte di cassazione. Io posso dire all'onorevole Cuccia che ad altri magistrati applicati temporaneamente alle Cassazioni, è stata accordata una indennità nei limiti che il bilancio permette. Soggiungo che, trattandosi di un lavoro più nobile, di sole questioni di diritto, di un lavoro non più grave di quello da prestare presso le altre Corti ordinarie, non mancano i consiglieri che desiderano d'essere applicati alle Corti di cassazione anche senza indennità prestabilita, poichè è molto più onorevole far parte di un supremo collegio che d'un collegio inferiore.

L'indennità sarà concessa se sia possibile, nei limiti del bilancio, o si provvederà come si può. Ma non vorrei nè potrei accettare che si determinasse nel disegno di legge un'indennità concessa a questi consiglieri d'Appello, pel solo fatto d'essere applicati alla Corte di cassazione di Palermo.

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo all'articolo unico del disegno di legge:

“ È data facoltà al Governo di applicare tem-

poraneamente alla Corte di cassazione in Palermo consiglieri di Corte d'appello fino al numero di quattro, ed un sostituto procuratore generale pure di Corte d'appello, surrogando, ove occorra, i funzionari medesimi nelle Corti donde furono scelti, e ripartendo fra le attuali sezioni i consiglieri applicati, secondo le norme rispettivamente stabilite negli articoli 4 e 5 della legge 12 dicembre 1875, n° 2837 (serie 2ª). ”

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, pongo a partito quest'articolo.

(È approvato.)

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

La seduta è levata alle ore 11 55 antimeridiane.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1883. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

